



REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE

**MODIFICHE ALL'ARTICOLO 39 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2011, N. 47
(COLLEGATO ALLA MANOVRA DI FINANZA REGIONALE PER L'ANNO 2012)**

Approvata dal Consiglio regionale
nella seduta del 29 giugno 2017

*Si assegna il numero **27**
della serie delle leggi regionali
dell'anno **2017***

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1
(Modifiche all'articolo 39 della l.r. 47/2011)

1. L'articolo 39 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2012) è sostituito dal seguente:

“Art. 39
(Programmi regionali di edilizia residenziale comunque denominati)

1. Considerata l'eccezionalità della crisi economica e sociale ancora in atto, che impone l'adozione di misure volte a fronteggiare il disagio abitativo che interessa sempre più soggetti e famiglie che non hanno capacità di risparmio e per arginare il fenomeno delle opere incompiute sul territorio regionale, è consentita esclusivamente ai soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2008, n.36 (Norme di indirizzo per programmi di edilizia sociale), per i quali si sia raggiunto alla data di presentazione della domanda un avanzamento pari o superiore al 35 per cento dei lavori, la facoltà di ultimare i lavori entro il 31 dicembre 2019 nonché presentare entro il 31 dicembre 2017 richiesta di rimodulazione intesa come variazione della tipologia da proprietà a locazione. La percentuale del 35 per cento è da intendersi in riferimento al programma dei lavori riconformato per come richiesto con l'istanza di rimodulazione.

2. La rimodulazione di cui al comma 1 è consentita, anche con riduzione dell'obiettivo fisico, a condizione che essa non comporti l'aumento del contributo già concesso.

3. E' altresì consentito a tutti i soggetti attuatori di interventi finanziati ai sensi della l.r. 36/2008 richiedere entro il 31 dicembre 2017 la delocalizzazione degli interventi sulla base dei criteri definiti con decreto del Dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture 10 agosto 2016, n. 9871.”.

Art. 2
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 5 luglio 2017.

OLIVERIO